

# Valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico

**DECRETO-LEGGE 27 giugno 2012 , n. 87**

Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.  
(12G0110)

Capo I

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

Vista la dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell'Unione europea del 26 ottobre 2011 sulle misure di rafforzamento del settore bancario;

Visti in particolare i paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato alla predetta dichiarazione, nei quali si esprime la decisione di rafforzare la base patrimoniale delle banche entro il 30 giugno 2012;

Visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che permette la concessione di aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2008/C-270/02 concernente l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2009/C-10/03 concernente la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto della crisi finanziaria;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2009/C-195/04 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02 relativa all'applicazione dal 1° gennaio 2012 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria;

Considerato che nella Comunicazione 2011/C-356/02, da ultimo citata, la Commissione europea ha ritenuto che le condizioni per l'approvazione degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea continuino a sussistere anche dopo la fine del 2011;

Vista la raccomandazione della European Banking Authority - EBA dell'8 dicembre 2011, con la quale, in esercizio dei poteri conferiti all'EBA dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093/2010 del 24 novembre 2010, e in particolare dagli articoli 16, comma 1, 21, comma 2, lettera b), e 31, e in attuazione della predetta dichiarazione dei capi di Stato e di governo, si richiedeva alle autorità nazionali di vigilanza di assicurare che 71 banche europee rafforzassero la loro posizione patrimoniale costituendo un buffer di capitale eccezionale e temporaneo a fronte dell'esposizione verso emittenti sovrani risultante al 30 settembre 2011, tale da portare, entro la fine di giugno 2012, il Core Tier 1 ratio delle banche medesime al 9%;

Considerato che al fine di raggiungere gli obiettivi di rafforzamento prefissati, l'ammontare di risorse patrimoniali richiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. era stimato dall'EBA in euro 3.267.000.000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire entro il 30 giugno 2012 il supporto pubblico alle misure di rafforzamento patrimoniale, in conformità di quanto previsto nella predetta dichiarazione dei capi di Stato e di governo del 26 ottobre 2011;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di procedere a una razionalizzazione e a un riassetto

delle partecipazioni detenute dallo Stato, di procedere alla valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico e liberare risorse economiche a favore degli Enti territoriali, nonché di conseguire risparmi mediante la razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 e del 26 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello

Stato

1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, è attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente

entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Entro 10 giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società per le quali ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.

4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reinscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale

per la  
reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero  
possono  
essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito  
dall'articolo  
35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012,  
n. 1,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  
27. Con  
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su  
proposta del  
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede  
alla  
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita'  
indicate  
nel presente comma.

5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A.  
continuano a  
svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di  
provvedimenti  
normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in  
vigore del  
presente decreto-legge. La Simest S.p.A., nella gestione  
degli  
interventi di sostegno finanziario  
all'internazionalizzazione del  
sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni  
con il  
Ministero dello sviluppo economico gia' sottoscritte o che  
verranno  
sottoscritte in base alla normativa di riferimento.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione  
azionaria  
detenuta dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi  
2 e 18,  
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  
convertito, con  
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla  
data di  
trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo  
Stato in

Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.

7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e' aggiunto il seguente periodo «I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei Conti».

8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorita' pubbliche, istituzioni, enti o altre autorita' di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorita' pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanze.

## Capo I

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria

## Art. 2

Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici

1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, fra le parole «dell'economia e» e «finanze» e' inserita la seguente «delle»; dopo le parole «capitale sociale pari» sostituire le parole «a 2 milioni» con le parole «ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni»; dopo le parole «immobiliari chiusi promossi» aggiungere le seguenti «o partecipati»; dopo le parole «in forma consorziata» aggiungere «o associata»; dopo le parole «ai sensi» eliminare le parole «dell'articolo 31»;

2) al terzo periodo, dopo le parole «Il capitale» inserire le seguenti «della societa' di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma»; dopo le parole «il Ministero dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti «, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis».

3) al quinto periodo, dopo la parola «investono», inserire la seguente «, anche,»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole «immobiliare promossi» aggiungere le seguenti «o partecipati»; dopo le parole «in forma consorziata» aggiungere «o associata»; dopo le parole «ai sensi» eliminare le parole «dell'articolo 31»; dopo le parole «del



fondo

medesimo,» inserire le seguenti «ovvero trasferiti,»; dopo la parola

«diritti» inserire le seguenti «reali immobiliari,»;

2) al secondo periodo dopo le parole «tali apporti» inserire le

seguenti «o trasferimenti»;

3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente «Possono

presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo

le modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole «nel fondo di cui al comma 1»

sono sostituite dalle seguenti «nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e

8-quater»; le parole «ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e

17 marzo 1995, n. 175,» sono sostituite dalle seguenti «al decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

2) al secondo periodo: la parola «suddetti» e' eliminata e dopo

la parola «fondi», sono aggiunte le seguenti «di cui al comma 1. Il

venti per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo e'

destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle

quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater»;

3) all'ultimo periodo le parole «al comma 1» sono sostituite

dalle seguenti «ai commi 1, 8-ter e 8-quater»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola «conferimento» aggiungere

le seguenti «o trasferimento», le parole «di cui al comma 2» sono

sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-

quater»;

2) al secondo periodo, eliminare le parole «di cui al comma 2»;

3) al quarto periodo dopo la parola «apporto» inserire le seguenti «o il trasferimento»; le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»;

sostituire le parole «all'espletamento» con le seguenti «al completamento»; tra le parole «delle procedure» e «di valorizzazione e di regolarizzazione» inserire la parola «amministrative»;

4) al quinto periodo, dopo le parole «non sia completata,» inserire le seguenti «secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio,», dopo le parole «i soggetti apportanti», eliminare le seguenti «di cui al comma 1»;

5) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente «A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 75% del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore e' corrisposta in denaro.»

e) al comma 7, dopo le parole «Agli apporti» aggiungere «e ai trasferimenti»;

f) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole «gestione del risparmio» la parola «del» e' sostituita dalle parole «costituita dal»;

2) al secondo periodo e' eliminata la parola «predetta»; dopo le parole «societa' di gestione del risparmio», sono inserite le seguenti «di cui al comma 1»;

3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti «Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa' di gestione del risparmio o delle societa', per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della societa', nonche' per tutte le attivita', anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente comma»;

g) dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:

«8-ter Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con

le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari.

Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma.

Le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento

a tali  
fondi di immobili di proprietà'. Possono altresì essere  
trasferiti o  
conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili,  
suscettibili di  
trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera  
e), del  
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati  
dall'Agenzia  
del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da  
parte dei  
competenti organi degli Enti interessati, della  
volontà di  
valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I  
decreti del  
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo  
4 del  
citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351  
disciplinano,  
altresì, le modalità di concertazione con le competenti  
strutture  
tecniche dei diversi livelli di Governo territoriale  
interessati,  
nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei  
fondi,  
nel rispetto della ripartizione e per le finalità  
previste  
dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010,  
n. 85  
limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera  
e) sopra  
richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi  
immobiliari.  
Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni  
anche i  
soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste,  
ovvero con  
apposita deliberazione adottata secondo le procedure  
di cui  
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  
convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalita' delle risorse rinvenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprieta' delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono apportati o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro 60

giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali.

L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rinvenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rinvenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del

debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli



obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centovesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti individuativi.

8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta' dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di

specifiche convezioni con le parti interessate.

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter e

l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n.

183 le parole: «, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi

gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai

sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti

pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1,

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma

196-bis, della legge n. 191 del 2009 sono abrogati.

Capo I

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria

### Art. 3

Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e

dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo

sviluppo del settore ippico

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del

territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle

dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a

decorrere  
dalla data di entrata in vigore della legge di  
conversione del  
presente decreto e i relativi organi decadono, fatti  
salvi gli  
adempimenti di cui al comma 4.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1  
dalla  
normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le  
inerenti  
risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi  
rapporti  
giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia  
esperita  
alcuna procedura di liquidazione, neppure  
giudiziale,  
rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che  
assume la  
denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», e  
dalla  
Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  
precedente  
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono  
escluse  
dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da  
assegnare alla  
medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della  
legge 23  
dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del  
Ministro  
dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni  
dalla  
data di entrata in vigore della legge di conversione del  
presente  
decreto, sono trasferite le risorse umane strumentali e  
finanziarie  
degli enti incorporati. Fino all'adozione dei predetti  
decreti, per  
garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo  
all'ente

incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della

legge di  
conversione del presente decreto le dotazioni organiche delle  
Agenzie  
incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un  
numero pari  
alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio  
presso gli  
enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli  
delle  
Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti  
mantengono  
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il  
trattamento  
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci  
fisse e  
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel  
caso in  
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  
previsto  
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'  
attribuito per  
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i  
successivi  
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie  
incorporanti  
subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla  
naturale  
scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le  
funzioni  
facenti capo agli enti incorporati con le  
articolazioni  
amministrative individuate mediante le ordinarie  
misure di  
definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di  
dette  
misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di  
prima  
fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due  
posti di

vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'agenzia delle entrate.

Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di

Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, proseguono in capo alle equivalenti strutture degli Uffici incorporati.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-Assi e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici

attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'Assi e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il



Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del secondo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al decreto legislativo n. 300 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «l'agenzia del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»;

b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64.»;

c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: «delle dogane», sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel

medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
«L'agenzia  
svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza  
dall'Amministrazione  
autonoma dei Monopoli di Stato.»;

d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del  
territorio», sono  
sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia  
delle  
entrate»;

2) al comma 1, le parole «del territorio e'» sono  
sostituite  
dalle seguenti: «delle entrate e', inoltre»;

3) al comma 3-bis, sono soppresse le parole: «del  
territorio»;

4) il comma 4 e' abrogato;

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono  
derivare nuovi  
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  
autorizzato ad  
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  
bilancio.

## Capo I

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio  
pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione  
economico-finanziaria

### Art. 4

Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle  
strutture del

Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie  
fiscali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito  
della  
riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo

1 del decreto-legge n. 138 del 2011, e le agenzie fiscali provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalita' del nuovo assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed effettivamente soppressi, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque

anni di  
esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione  
di tali  
posizioni e' disposta secondo criteri di valorizzazione  
delle  
capacita' e del merito sulla base di apposite procedure  
selettive; al  
personale che ricopre tali posizioni e' attribuita  
un'indennita' di  
posizione graduata secondo il livello di responsabilita'  
ricoperto,  
in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di  
quella  
corrisposta al dirigente di seconda fascia di livello  
retributivo  
piu' basso; la valutazione annuale positiva dell'incarico  
svolto  
comporta una retribuzione di risultato non superiore al  
venti per  
cento della retribuzione di posizione. All'onere  
connesso al  
conferimento delle posizioni organizzative di cui al presente  
punto  
si provvede con il risparmio di spesa conseguente alla  
riduzione  
delle posizioni dirigenziali di cui al primo periodo,  
detratta una  
quota non inferiore al venti per cento. Nei confronti  
delle  
amministrazioni di cui al presente punto 2) non si applica  
l'articolo  
17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  
personale  
non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non  
inferiore al  
10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei  
posti di  
organico di tale personale risultante a seguito  
dell'applicazione,  
per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge

n. 138

del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 3 del presente decreto.

2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento

della Ragioneria Generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2011.

4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione

centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000

abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore

a 30 unita', ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali

che svolgono compiti analoghi sono accorpate;

c) con riferimento alle strutture che operano a livello

territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono

riviste in modo tale che, di norma:

1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale

non hanno mai competenza infraregionale;

2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non

generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in

cui gli uffici abbiano sede in comuni citta' metropolitane;

3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione

istituzionale della fiscalita' sono trasferite, con il relativo

assetto organizzativo e gli attuali titolari, al dipartimento

dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La

direzione comunicazione istituzionale della fiscalita' assume la

denominazione di direzione comunicazione istituzionale e

svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale.

7. Le attività in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna che assicuri la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.

8. Le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a., che svolge i predetti compiti anche per la Sogei s.p.a.

9. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei



s.p.a.

e dalla Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica sino alla data dell'assemblea da convocare, entro 30 giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di presidente e amministratore delegato.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle suddette società'.

## Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

### Art. 5

#### Emissione di strumenti finanziari

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento

patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'«Emittente») e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 7 e 8,:

a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti finanziari (di seguito i «Nuovi Strumenti Finanziari»), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla Raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi.

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 6, comma 2.

## Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

## Art. 6

### Condizioni di sottoscrizione

1. Il Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009 e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e' compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, e' calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 9 e del decreto

ministeriale di cui all'articolo 11. La remunerazione e'  
corrisposta  
alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i  
Nuovi  
Strumenti Finanziari.

## Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore  
bancario

### Art. 7

Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato

1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e'  
consentita  
solo a seguito dell'acquisizione della decisione della  
Commissione  
europea sulla compatibilita' delle misure previste nel  
presente  
decreto-legge con il quadro normativo dell'Unione europea in  
materia  
di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle  
banche nel  
contesto della crisi finanziaria.

2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti  
Finanziari da  
parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita'  
in modo  
da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti  
vantaggi.

3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di  
ristrutturazione  
(il «Piano») conforme alle disposizioni europee in materia di  
aiuti  
di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul  
funzionamento  
dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle  
strategie  
commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione

degli  
utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il  
Piano e  
le sue eventuali successive variazioni sono presentati  
alla  
Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della  
Comunicazione  
della Commissione europea 2001/C-356/02.

4. Per il tempo necessario all'attuazione del  
Piano di  
ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire,  
direttamente o  
indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in  
intermediari  
finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione,  
salvo  
che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano  
e sia  
compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di  
Stato.

5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una  
perdita di  
esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri  
strumenti  
finanziari subordinati il cui contratto preveda la facolta'  
per la  
banca emittente di non corrispondere la remunerazione in  
caso di  
andamenti negativi della gestione.

## Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore  
bancario

### Art. 8

#### Procedura

1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti  
Finanziari,

trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni prima dalla data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:

- a) la delibera del consiglio di amministrazione;
- b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
- c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;
- d) la data di sottoscrizione prevista;
- e) il Piano di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:

- a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformita' del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 7 e dalle disposizioni di vigilanza;
- b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;
- c) il profilo di rischio dell'Emittente;
- d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro conformita' al presente decreto-legge e al decreto previsto dall'articolo 11, la loro computabilita' nel patrimonio di vigilanza;
- e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1.

3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono

comunicate all'Emittente e al Ministero.

4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.

5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo il perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10.

6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

## Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

### Art. 9

#### Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari

1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse

maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale

dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.

3. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari dipende dalla disponibilita' di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapacienza degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al Ministero azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi



Strumenti Finanziari non si applicano:

a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1,

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in

merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

7. Con il decreto di cui all'articolo 11 sono specificate le

caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal

presente decreto-legge e definite le ulteriori caratteristiche degli

stessi.

## Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

### Art. 10

#### Risorse finanziarie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate

le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi

Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscriverne in apposito

capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, sono individuate mediante:

- a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
- b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
- c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
- d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

## Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

### Art. 11

#### Disposizioni di attuazione

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da

adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente decreto-legge ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente decreto secondo quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione europea.

## Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

### Art. 12

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2012

NAPOLITANO

Consiglio dei  
dell'economia e

Monti, Presidente del  
Ministri e Ministro  
delle finanze

per la  
la

Patroni Griffi, Ministro  
pubblica amministrazione e  
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

—	28.06.2012	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	17:09:52

Stampa

Chiudi